

REDDITO IMPRESA E IRAP***I metodi per la rappresentazione contabile dell'assegnazione dei beni ai soci ed il regime fiscale delle riserve (1° parte)***di **Luciano Sorgato**

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 4 incontri

Bilancio d'esercizio 2024

Scopri di più

Nel caso di **assegnazione di beni immobili ai soci**, in raccordo con il regime fiscale agevolato reintrodotta dai [commi 31](#) e ss, della Legge di bilancio 2025, relativamente al **metodo contabile** da usare per l'estromissione dall'attivo del patrimonio, vengono proposte **3 soluzioni** che possono **essere così rappresentate**:

1. il metodo del **valore contabile**, che si fonda sullo storno di una riserva di ammontare pari al valore contabile del bene assegnato;
2. il metodo dell'iscrizione di una **riserva da rivalutazione monetaria** di ammontare pari alla **differenza tra il valore normale del bene assegnato** ed il suo **valore contabile**;
3. il metodo proposto dal CNDCEC con il **documento del 14.3.2016 fondato sull'imputazione a conto economico** di una **plusvalenza di ammontare sempre pari alla differenza tra il valore normale** del bene assegnato ed il **suo valore contabile**.

Esempi**Primo metodo**

Riserve disponibili	150	a	Socio c/dividendo	150
Socio/dividendo	150	a	Immobile	150

Secondo metodo

Immobile	300	a	Riserva da rivalutazione	300
Riserve disponibili	150			

Riserve da Rivalutazione	300	a Socio c/dividendo	450
Socio c/dividendo	450	a Immobile	450

Terzo metodo

Il **terzo metodo** è quello proposto nel documento del CNDCEC e prevede l'imputazione a conto economico di una **plusvalenza pari alla differenza tra il valore di mercato (450) ed il valore contabile dell'immobile (150)**. Per il CNDCEC, tale metodo contabile raccorderebbe il suo fondamento **giustificativo al risparmio che la società beneficerebbe** nell'estinguere il debito verso il socio assegnatario **pari al valore di mercato del bene**, con una posta patrimoniale di **minor valore contabile**.

Supposto, quindi, che il valore corrente del bene immobile sia di 450, a fronte di un **valore contabile di 150**, la relativa impostazione ragionieristica verrebbe **così a rappresentarsi**:

Riserve disponibili del Patrimonio netto	euro 450	a socio c/dividendo	450
Soci c/dividendo	euro 450	a Immobile	150
		a plusvalenze	300

Per il CNDCEC, il risparmio deriverebbe dal fatto che per estinguere un debito del **socio di 450 viene impiegato un bene iscritto in bilancio per 150**.

In ordine alla verifica delle 3 opzioni contabili, si ritiene di dover preliminarmente sottolineare come l'assegnazione dell'immobile al **socio non derivi causalmente da un ordinario atto di mercato**, derivando, invece, dal **diritto economico del socio**, la cui disciplina non deriva dalla libera negoziazione tipica dei contratti onerosi, ma **dall'atto costitutivo della società e dalla quota di partecipazione del socio**.

La rappresentazione contabile delle varie vicende che intercorrono tra la società ed i propri soci **va sempre raccordata con il Patrimonio Netto**, sia nella fase costitutiva dell'apporto, sia durante le ordinarie vicende remuneratorie in c/dividendo e sia in sede di liquidazione della società con la restituzione pro quota del Patrimonio netto. Appare, quindi, incongruente che dall'assegnazione in c/dividendo o in c/capitale di beni sociali al **socio possa derivare una plusvalenza al pari di un'ordinaria compravendita**. Ritenere che la plusvalenza possa **derivare dal fatto che per l'estinzione di un debito di valore** pari al valore corrente del bene assegnato (450), si procede a chiudere un **conto di minor valore contabile** (150 pari a quello di iscrizione in bilancio dell'immobile), non appare supportato da logica, dal **momento che al di là dell'eterogeneo valore nominale delle due poste (450 e 150)**, la ricchezza che fuoriesce dalla società corrisponde, in ogni caso, al **valore di mercato del bene che viene assegnato**.

Non vi è alcun “guadagno” che la società consegue dalla rappresentata vicenda contabile, ma **solo un espediente** che, seppure con sembianze contabili diverse, **ripete la medesima conclusiva identità di effetti dell’opzione** contabile basata sulla previa rivalutazione del cespite (secondo metodo) criticata in **dottrina in virtù dell’illeceità della rivalutazione non ammessa da alcuna disposizione di legge**.

Mentre nel caso della rivalutazione, viene prima iscritta e poi **stornata la riserva da rivalutazione pari al maggior valore corrente dell’immobile** rispetto al suo valore contabile (300), riducendo conclusivamente il patrimonio netto del **solo valore contabile del bene assegnato** (150), nel caso dell’uso della plusvalenza, prima si stornano **riserve effettive dal patrimonio netto per 450**, e poi, per il tramite della plusvalenza (sempre esattamente pari alla medesima differenza di valore (300)), si ripristina **l’effettivo ammanco del patrimonio netto**, in virtù del virtuale maggior utile generato dalla **plusvalenza contabile di 300** (a cui però non corrisponde alcuna effettiva ricchezza aggiuntiva entrata nel patrimonio della società). I due metodi **si differiscono solo sotto il profilo della rappresentazione temporale della differenza di valore in questione** (300).

Nel metodo della **rivalutazione viene iscritta prima**, mentre con il metodo della plusvalenza viene iscritta dopo, in sede di **stanziamento dell’utile di esercizio**.

Il conto economico può solo rappresentare il **riflesso contabile dell’effettiva ricchezza** che deriva dall’esercizio dell’impresa nel mercato, senza poter registrare **ricchezza puramente virtuale generata dai diritti dei soci**.

Le scritture contabili che, nel caso dell’assegnazione si reputano corrette, corrispondono alla **prima e più semplice opzione contabile**:

Riserve	euro 150	a Socio/A c/dividendo 150
Riserve	euro 450	a Socio/B c/dividendo 450
Immobile	euro 150	a Socio/A c/dividendo 150
Banca	euro 450	a Socio/B c/dividendo 450

In un successivo articolo si procederà ad **esplicitare i fondamenti giustificativi della preferenza per l’opzione contabile sopra indicata**.